

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1413 del 25/03/2020
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO T. ARDA PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE DELL'ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI MARIA LUIGIA DI V. EUROPA - COMUNE: FIOREZZUOLA D'ARDA (PC) - CORSO D'ACQUA: ARDA - CONCESSIONARIO: IRETI SPA - SISTEB: PC19T0060 - SINADOC: 25657/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1440 del 25/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venticinque MARZO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER
ATTRAVERSAMENTO T. ARDA PER SOSTITUZIONE
TUBAZIONE DELL'ACQUEDOTTO IN CORRISPONDENZA DEL
PONTE DI MARIA LUGIA DI V. EUROPA - COMUNE:
FIORENZUOLA D'ARDA (PC) – CORSO D'ACQUA: ARDA –
CONCESSIONARIO: IRETI SPA – SISTEB: PC19T0060 -
SINADOC: 25657/2019**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- la Legge, n. 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti);
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 (Norme per la tutela ambientale delle aeree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
- la L.R. 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7 s.m.i. “Disposizione in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, con particolare riferimento al Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, art. 51, la L.R. n.28 del 2013 art. 43, la L.R. 30/04/2015 n.2 art. 8, la L.R. 27/07/2018 n. 11 e le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015, in materia di canoni e tipologie di utilizzo;

- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 s.m.i. che ai sensi degli artt. 86 e 89, ha conferito alle Regioni la competenza in materia di gestione dei beni del demanio idrico;

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”, con particolare riferimento agli art. 140 e 141, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite dagli art. 86 e 89 del D.lgs. 112/98;

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

VISTA la domanda acquisita al prot. ARPAE n°130819 del 23/08/2019 con cui la Società IRETI S.p.A. con sede a Genova (Ge), V. Piacenza n. 54 (C.F./P.IVA 01791490343), in persona del Rappresentante titolato alla firma degli atti sig. Bertolini Eugenio, ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. la concessione per la posa di tubatura in attraversamento del T. Arda da sponda dx a sponda sx in un tratto in corrispondenza del

ponte denominato Maria Luigia in v. Europa a Fiorenzuola d'Arda secondo gli elaborati tecnici allegati all'istanza stessa;

PRESO ATTO :

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n° 7/2004 dell'estratto della domanda di concessione in oggetto avvenuta in data 2/10/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 314 riguardo alla quale nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- che con nota acquisita al prot. ARPAE n° 145734 del 23/09/2019 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po, ha espresso per quanto di competenza, parere favorevole con prescrizioni, al rilascio della concessione di cui trattasi;

- della nota assunta al prot. ARPAE n° 19643 del 6/02/2020 con la quale il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha espresso parere favorevole, al riguardo non rilevando elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale e che al riguardo non ha segnalato elementi ostativi;

DATO ATTO che:

- la Società istante ha provveduto a versare in data 30/11/2019 l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

- la presente concessione, avendo per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento canone e della cauzione ai sensi della D.G.R. 913/2009 e dell'art. 8 comma 4 L.R. 2/2015;

DATO ALTRESI' ATTO che la Società istante con nota acquisita al prot. ARPAE n°

33164 del 2/03/2020 ha fatto pervenire il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 28/02/2020;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di concedere ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., fino al **31/12/2038** alla Società IRETI S.p.A. con sede a Genova (Ge), V. Piacenza n. 54 (C.F./P.IVA 01791490343), in persona del Rappresentante titolato alla firma degli atti, sig. Bertolini Eugenio, la concessione per l'occupazione di un'area demaniale individuata in corrispondenza del ponte denominato "Maria Luigia" in v. Europa a Fiorenzuola d'Arda, nel tratto identificato catastalmente al Fg. 38 fronte mappale 1622 NCT del Comune di

Fiorenzuola d'Arda; l'occupazione è finalizzata all'attraversamento del torrente mediante posa, secondo gli elaborati tecnici/planimetria catastale agli atti, di una condotta acquedottistica;

b) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/02/2020;

c) di prescrivere il rispetto delle condizioni e/o prescrizioni descritte nell'allegato Disciplinare;

d) di esonerare il concessionario dal pagamento del canone e del deposito cauzionale in quanto l'opera concessa rientra fra le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n° 152 del 2006 di proprietà pubblica per cui esente dal pagamento del canone e della cauzione ai sensi della D.G.R. 913/2009 e dell'art. 8 comma 4 della L.R. N° 2/2015;

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla

circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia
n° 44616 del 27.07.1999;

RENDERE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpaè;
- 3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpaè;
- 4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata a Eugenio Bertolini, C.F. BRT GNE 64L14 H223L, in qualità di legale rappresentante della società IRETI S.p.A. (CF/P.IVA: 01791490343) con sede in Genova, v. Piacenza n. 54, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale per la posa di tubatura sotto l'alveo in attraversamento del T. Arda da sponda dx a sponda sx in un tratto in corrispondenza del ponte denominato Maria Luigia in v. Europa a Fiorenzuola d'Arda, come da planimetria agli atti.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: da Fg. 38 fronte mappale 1622 del N.C.T. del comune di Fiorenzuola d'Arda.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al **31/12/2038**.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2007, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3 -Revoca e/o decadenza

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla

Struttura concedente.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa e il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare.

Articolo 4 - Canone, cauzione e spese

La concessione, avendo per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art.143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009 e anche dal versamento della cauzione ai sensi dell'art. 8 comma 4 L.R. 2/2015.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Obblighi e condizioni generali

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'occupazione dell'area demaniale, così come individuata negli elaborati grafici agli atti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del

richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per: la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua; la conservazione dei beni concessi; la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro.

L'area per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 1 è concessa nei limiti dei diritti che competono all'Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni concessi, e salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

Art. 6 - Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico

1. *“L'opera di che trattasi dovrà essere realizzata secondo quanto indicato nelle planimetrie allegate alla richiesta.*
2. *Ogni eventuale variazione che si riterrà necessaria dovrà essere preventivamente autorizzata dallo scrivente Servizio.*
3. *Dovrà essere comunicata la data di inizio e di ultimazione dei lavori onde consentire l'eventuale sorveglianza da parte di funzionari dello scrivente Servizio.”*

Art. 7 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 8 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Il sottoscritto Eugenio Bertolini (C.F. BRT GNE 64L14 H223L) presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Piacenza, il 28/02/2020

**Firmato per accettazione
dal Concessionario**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.